



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Allegato B)

SILEASPA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**RELATIVO AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO
E/O SMALTIMENTO DELLE SCORIE PERICOLOSE PROVENIENTI
DALL'IMPIANTO DI TERMOUTILIZZATORE DEI RIFIUTI UBICATO IN
VALMADRERA (LC)**

**Per il periodo dal 01.03.2018 al 29.02.2020
- suddiviso in 2 lotti.**

GARA N. 6939366

LOTTO 1 CIG 7320165740, LOTTO 2 CIG 7320182548



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento delle scorie pericolose provenienti dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Valmadrera (LC) e identificate con il codice EER "19 01 11* ".

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di cui al primo comma è stimato in circa 8.500 (ottomilacinquecento) tonnellate/anno per il lotto 1 e 8.500 (ottomilacinquecento) tonnellate/anno per il lotto 2.

La caratteristica del rifiuto prodotto viene in modo indicativo fornita nel formulario di identificazione o da altra documentazione prevista dalla normativa vigente. (SISTRI).

Si precisa comunque che trattandosi di prodotti decadenti dalla combustione di rifiuti, la stessa composizione potrà subire variazioni senza che ciò possa pregiudicare o modificare l'oggetto, le modalità e le condizioni del presente appalto.

Il materiale è sempre disponibile presso l'impianto e l'appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza delle sue caratteristiche rispetto all'accettabilità presso gli impianti di destino.

Si precisa che le scorie provenienti dall'impianto di termoutilizzatore di Valmadrera sono attualmente classificate come non pericolose e pertanto il servizio oggetto della presente procedura sarà affidato unicamente nel caso di accertata pericolosità del rifiuto.

Si precisa inoltre che tutte le spese per le analisi del rifiuto richieste dagli impianti di destinazione saranno a totale carico dell'appaltatore il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore delle scorie pericolose; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a SileaSpA con la seguente indicazione:

- Produttore Silea spa, Valmadrera (LC);
- Campione del.....alle ore.....;
 - o Prelevato presso, indicando il luogo di prelievo;
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

Silea spa trasmetterà comunque all'appaltatore analisi e classificazione secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, Silea spa potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

In caso di fermata dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di scorie



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

pericolose. L'Appaltatore verrà preavvisato con pec o fax 24 ore solari prima della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a 24 (ventiquattro) mensilità, presumibilmente dal **01 marzo 2018 al 29 febbraio 2020**.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto;
- di non aggiudicare o di revocare l'aggiudicazione o di posticipare l'inizio del servizio in caso le scorie venissero classificate come non pericolose.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in merito al trasporto di merci pericolosi su strada (ADR).

Si precisa che al momento il rifiuto oggetto dell'appalto non è sottoposto alle disposizioni ADR, tuttavia nel corso del contratto, qualora tale condizione dovesse modificarsi, l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle direttive della stazione appaltante secondo quanto stabilito nel capitolato. Si specifica infatti che il trasporto in ADR non è strettamente collegato alla classificazione di rifiuto pericoloso.

Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto - spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] - l'Appaltatore stesso dovrà:

- potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
- svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da Silea spa (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, relativi ai permessi di trasporto nelle giornate sensibili interdette al traffico pesante, il tutto a carico dell'appaltatore.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è dovuto, da Silea spa all'Appaltatore, il corrispettivo unitario di Euro 80,00 (ottanta/00) alla tonnellata che andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell'appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- recupero e/o smaltimento.

Il prezzo unitario di cui al comma precedente sarà soggetto al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Tale prezzo unitario si intende remunerativo di tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto e perciò comprensivo di eventuali tributi relativi al recupero e/o smaltimento, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa.

Il prezzo unitario offerto si intende altresì fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo annuo complessivo di rifiuti effettivamente prelevato, trasportato ed avviato agli impianti di recupero e/o smaltimento.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

E' altresì dovuto all'appaltatore, se del caso, un'ulteriore corrispettivo non compreso nell'importo a base di gara, che dovrà essere indicato nella scheda di offerta economica, quando il tempo di carico superi di minuti 30 (trenta) il tempo medio stabilito nell'art. 26.

L'importo complessivo stimato del servizio, IVA esclusa, è di Euro 1.445.000,00.= (unmilionequattrocentoquarantacinquemila/00)/anno, IVA esclusa per il lotto 1 e di Euro 1.445.000,00 (unmilionequattrocentoquarantacinquemila/00)/anno per il lotto 2 per un totale di € 2.890.000,00 (duemilioniottocentonovantamila/00).

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto, l'importo contrattuale può essere aumentato o diminuito nella misura massima del 20%, senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni o riserve.

Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall'art. 3 lettera eeee) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI.

Non è ammessa revisione dei prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.



ART. 7 - FATTURAZIONE.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea spa mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di recupero e/o smaltimento, nonché dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 5.

ART. 8 - PAGAMENTI.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata la ritenuta fiscale dello 0,50% ai sensi del comma 5bis dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016.

Le ritenute potranno essere svincolate al termine del primo anno, a seguito di certificato di regolare acquisizione, e previa acquisizione da parte di Silea del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01. Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Si precisa che lo svolgimento del sopralluogo è condizione obbligatoria per la presentazione dell'offerta economica. Non verranno pertanto ammesse offerte presentate da concorrenti che non risultino aver effettuato tale sopralluogo. Nel caso di riunioni di imprese è sufficiente che il sopralluogo sia stato effettuato da almeno uno dei concorrenti riuniti.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inoltrare a Silea, ai punti di contatto indicati nel disciplinare di gara, a mezzo PEC una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, del legale rappresentante, o di un suo delegato a mezzo delega, della impresa incaricata di effettuare il sopralluogo. All'atto del sopralluogo ciascun legale rappresentante dell'impresa o suo delegato deve sottoscrivere il documento, predisposto



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

da Silea spa, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO.

Silea spa provvederà ad effettuare una prima visita presso l'impianto di destino ai fini dell'aggiudicazione definitiva e prima dell'inizio del servizio, per verificare il ciclo produttivo dell'impianto.

Silea spa si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 11 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 12 - PERSONALE IN SERVIZIO.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il personale è tenuto a sostare nei pressi dell'automezzo e non potrà lasciarlo in nessun caso incustodito.

Per qualsiasi ragione, nel caso in cui il personale avesse necessità di comunicare con il gruista addetto al caricamento delle scorie pericolose, potrà farlo utilizzando l'interfonico posto sulla parete in fregio alla fossa scorie pericolose componendo il n. 6025; per comunicazioni con la sala controllo si dovrà comporre il n. 6028.

ART. 13 - AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi o coperti con telo e recare a bordo copia del provvedimento di iscrizione dell' Albo nazionale gestori ambientali, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve inviare tempestivamente a Silea spa un elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese subappaltatrici di cui egli si avvalga per il trasporto, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto, con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo e targa). Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate a Silea spa altrettanto tempestivamente.

ART. 14 - GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea spa Committente circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea spa, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 15 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nell'offerta dovrà essere indicata la tipologia dei servizi che il concorrente intenda subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà esser autorizzato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 16 – PENALITÀ

In caso di inadempimento e di mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella relazione tecnica, imputabile all'appaltatore, la società, oltre ad



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali che, in relazione alla gravità dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Qualora venga riscontrata dal competente Ufficio l'insorgere di casi di inadempimento, questo procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico dell'Impresa appaltatrice, con l'invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.

L'importo delle penalità addebitate verrà decurtato dalle prime fatture utili emesse dalla Impresa appaltatrice o dal deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non pregiudica la possibilità per Silea spa di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La società in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo precedente, potrà, mediante apposito provvedimento, disporre la risoluzione del contratto qualora l'appaltatore, previa diffida, non abbia adempiuto agli obblighi nei termini assegnati.

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, Silea spa, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere *ex tunc* il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

ART. 18 - ESECUZIONI D'UFFICIO.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti Silea spa avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 19 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno due mesi.



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

ART. 20 - CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.
E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 22 - SPESE.

Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a suo carico le spese per la tassa di registrazione del contratto, bollo, diritti, ecc.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidategli.

L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza, presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, dell'Appaltatore e/o dei suoi incaricati e/o di terzi autorizzati dall'Appaltatore medesimo.

ART. 24 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'aggiudicatario dovrà esibire al committente la documentazione di cui all'allegato E), denominato "Richiesta documenti per Duvri M9.31.1".

ART. 25 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 26 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Le scorie pericolose prodotte dal processo di combustione del termoutilizzatore sono accumulate in una apposita fossa di stoccaggio.

Il caricamento delle scorie pericolose sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato, tramite carro ponte, a cura del personale di Silea spa cui l'appaltatore deve prestare la più ampia collaborazione per agevolare e facilitare le operazioni di caricamento; Silea spa si riserva di modificare le attività di caricamento.

Le operazioni di caricamento avranno una durata media di 120 (centoventi) minuti.

All'appaltatore compete:

- il completo rispetto di tutte le norme di comportamento indicate all'interno del sito di Silea spa;
- il prelievo delle scorie pericolose;
- il trasporto delle scorie pericolose con propri automezzi idonei, con il cassone perfettamente pulito e chiuso regolarmente elencati nel provvedimento autorizzativo al trasporto, che dovrà essere preventivamente trasmesso a Silea spa;
- il recupero e/o smaltimento delle scorie pericolose presso un idoneo impianto, autorizzato a ricevere tale tipologia di rifiuto;
- l'espletamento del servizio in tutti i giorni feriali, rispettando l'orario indicato da Silea spa, attualmente dalle 8.00 alle 16.00; *il servizio dovrà essere garantito anche nelle giornate di limitazione alla circolazione stradale attivandosi autonomamente con la richiesta di emissione delle autorizzazioni alla circolazione, agli organi competenti;*
- l'utilizzo di idonei automezzi in numero sufficiente a tenere vuota la fossa di accumulo delle scorie pericolose.

Silea spa si riserva, in ogni caso, di stabilire anche una diversa organizzazione del servizio al fine di renderlo più rispondente alle proprie necessità, senza che l'appaltatore possa avanzare richiesta per il riconoscimento di un corrispettivo diverso da quello contrattualmente pattuito.

Si precisa che sulle aree all'interno del sito non potranno, per nessuna ragione, stazionare contenitori carichi di scorie pericolose.

Il trasporto delle scorie pericolose dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n. 145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da Silea spa e controfirmato dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, la quantità di rifiuto trasportata che dovrà figurare sul formulario - **non suscettibile di verifica a destino** - sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da Silea spa, presso l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Sarà cura dell'Appaltatore, o dell'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, trasmettere a Silea spa una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni relative al SISTRI (D.M. 17.12.2009 s.m.i) vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

ART. 27 – RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di recupero e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- comunicare a Silea spa l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a Silea spa la seguente documentazione:
 - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, **non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di Silea spa.**

ART. 28 ASSICURAZIONE

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'Impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a 2.000.000,00 € per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con l'assicurazione.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.

ART. 29 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea spa.

ART. 30 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE.



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Silea spa ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”.

ART. 31 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”:

– i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

– i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

– i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 32 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell’ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l’automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it